

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del 1° luglio 2016 n. 80

OGGETTO: FISSAZIONE DEL NUMERO DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

L'anno **duemilasedici** il giorno **1**° del mese di luglio alle ore **21,15** in Ortona, nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta straordinaria di 2ª convocazione. Sono presenti:

Pres. Ass.

D'OTTAVIO Vincenzo	X				
Consiglieri Comunali:	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1 - CASTIGLIONE Leo		X	09 – FORTI Marcello	X	
2 - CIERI Tommaso		X	10 – MARINO Patrizio		X
3 - COCCIOLA Ilario	X		11 – MUSA Franco		X
4 - COLETTI Tommaso	X		12 – POLIDORI Vincenzo		X
5 – BERNARDI Gilberto	X		13 – SCIMO' Francesco		X
6 - DI MARTINO Remo		X	14 - SCARLATTO Alessandro	X	
7 – RICCI Carlo E.M.		X	15 – SECCIA Alessandro	X	
8 - FRATINO Nicola		X	16 – UCCELLI Marco	X	
			-	•	
Consiglieri assegnati	1	7	Consiglieri in carica	1	7

Risultando in totale: presenti n. 8 e assenti n. 9 la seduta è valida.

il Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente del consiglio, Avv. Ilario Cocciola, pone in discussione l'argomento in oggetto.

Relaziona sull'argomento l'assessore Schiazza, come da resoconto allegato

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che:

- la Legge 15.01.1992 n. 21 ad oggetto "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", pur essendo ancora oggi la normativa di riferimento a livello nazionale, è stata modificata dal D.L. 30.12.2008, convertito dalla Legge 15.01.1992 n. 21;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, della menzionata L. n. 21/1992, spetta alle Regioni l'esercizio delle competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del D.P.R. n. 616/1977, nel quadro dei principi fissati dalla indicata legge e che, ai sensi del citato art. 4, comma 2, le Regioni, stabiliti i criteri a cui debbono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli stessi l'esercizio delle funzioni amministrative attuative, nel quadro della programmazione economica e territoriale;
- per la finalità di indicare i criteri così come previsto dall'art. 4, comma 2, della citata L. n. 21/1992, il Consiglio regionale d'Abruzzo, con deliberazione n. 39/7 del 05.03.1992, ha approvato uno schema tipo di regolamento comunale per l'attività di noleggio autoveicoli con conducente, anche al fine di fornire indicazioni uniformi ai Comuni per la redazione dei regolamenti di cui trattasi di propria competenza;
- -la Giunta Regionale, con deliberazione n. 573 del 10.09.2012, nel ritenere superato e non più attuale lo schema tipo sopra ricordato, alla luce delle nuove norme nel frattempo intervenute, ha approvato un nuovo schema tipo di Regolamento comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente aggiornato secondo la normativa vigente;

VISTO che, alla luce dei presupposti enunciati, con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 02.03.2015, esecutiva, è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente", in linea con le modifiche intervenute e sopra prima ricordate, nel testo, composto di n. 22 articoli, allegato a detta deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO che detto regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 del menzionato schema tipo regionale e riportato nell'art. 21 del regolamento comunale approvato, le deliberazioni relative all'approvazione dei regolamenti disciplinanti il servizio di cui trattasi e alla determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente debbono essere sottoposte all'approvazione della Regione Abruzzo per la loro effettiva entrata in vigore;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, con determinazione n. 50/2015/DE10 del 05/06/2015, notificata in data 10/06/2015, prot. n. 20150015881, ha approvato la deliberazione consiliare sopra menzionata con l'allegato nuovo regolamento;

CONSIDERATO che detto nuovo regolamento, ai sensi del già citato art. 21, è entrato in vigore dall'approvazione regionale;

VISTO l'art. 2 del menzionato regolamento che, al comma n. 1, stabilisce che

"Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente viene fissato con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, tenendo presenti i seguenti criteri:

- L'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- La distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- L'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- Le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe:

DATO ATTO che il numero delle autorizzazioni rilasciabili per l'esercizio del noleggio con conducente secondo il regime previgente al nuovo regolamento è pari a n. 15 e che, attualmente, risultano già rilasciate ed in corso di validità n. 12 autorizzazioni di cui 3 autorizzazioni per servizio ambulanze;

EVIDENZIATO che gli elementi di cui ai criteri sopra riportati, da tenere in considerazione per la nuova determinazione del numero di autorizzazioni rilasciabili, sono di seguito compendiati:

- Popolazione al 31.12.2014: 23.600 abitanti;

- Distanza da Chieti, capoluogo di provincia: km 32;
- Distanza dalla stazione ferroviaria di Ortona: km 2:

Sul territorio comunale sono presenti i seguenti servizi di linea: n. 4;

Sul territorio comunale sono presenti le seguenti attività:

- a) turistiche: stabilimenti balneari e campeggi, n. 22 attività;
- b) ricettive: n. 67 attività;
- c) commerciali e pubblici esercizi: n. 500 attività;
- d) industriali: 50 attivitàe) artigianali: n. 300 attività;
- f) culturali: 34 g) sociali: 30;

EVIDENZIATO inoltre che nel porto, riconosciuto Porto Regionale, sono in continua crescita le attività ivi esercitate;

RITENUTO che alla luce di quanto sopra indicato, sia congruo il numero massimo di autovetture autorizzabili pari a venti (20) totali, in aumento di n. cinque (5) unità rispetto al limite massimo previgente, riservando n. 5 unità al servizio ambulanze, tenendo conto che la domanda di servizio di noleggio con conducente, nell'ultimo decennio non è stata adeguatamente soddisfatta dai mezzi regolarmente autorizzati entro i predetti limiti, anche in considerazione delle evoluzioni e movimentazioni del servizio di noleggio con conducente nelle quali rientrano anche le autoambulanze;

DATO ATTO che, in merito al contenuto della presente deliberazione, sono state sentite le locali organizzazioni di categoria, mediante la preventiva comunicazione prot. n. 9064/9095 del 31/03/2016, a cui è stato dato riscontro positivo con note agli atti dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; **ACQUISITO** il parere favorevole del Dirigente del Settore Attività tecniche e produttive, reso ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., sotto il profilo della regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1. Per quanto esposto in premessa, costituente la motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della L.n. 241/1990 e s.m.i., di fissare in venti (20) <u>IL NUMERO MASSIMO DI AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI CUI CINQUE (.5), IN TOTALE, RISERVATE AL SERVIZIO AMBULANZE,</u> ai sensi e nel rispetto del vigente "Regolamento comunale per l'attività di noleggio con conducente", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 02.03.2015, esecutiva, poi approvato dalla Regione Abruzzo con determinazione n. 50/2015/DE10 del 05/06/2015;
- 2. Di sottoporre la presente deliberazione al prescritto parere di competenza da parte della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 21 del menzionato regolamento comunale;
- 3. Di dare atto che il presente atto avrà vigenza a decorrere dalla sua approvazione da parte della detta struttura competente regionale.

Successivamente,

stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma n. 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i.

Sul punto 4 dell'o.d.g. ad oggetto "Nomina componenti commissione tecnico-scientifica Premio 28 dicembre" il consigliere Coletti ne propone il rinvio, che viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti.

Successivamente il Sindaco propone il rinvio del punto 5 all'odg ad oggetto "Nomina sostituto componente consiglio di amministrazione Istituzione Teatro F.P. Tosti", che messo a votazione dal Presidente, viene approvato all'unanimità.

Infine il Presidente constata che i punti 3, 8 e 9 iscritti all'o.d.g. non possono essere discussi per la mancanza del numero legale.

La seduta di scioglie alle ore 1,53.

IL SEGRETARIO GENERALE F.to M. COLAIEZZI	IL PRESIDENTE F.to I. COCCIOLA	IL CONSIGLIERE ANZIANO T. COLETTI
La presente deliberazione è stata pubblica 15 giorni interi e consecutivi.	ata all'Albo Pretorio on line d	el Comune di Ortona e vi rimarrà per
Ortona, 18 luglio 2016	I	L SEGRETARIO GENERALE F.to M. COLAIEZZI
La suestesa deliberazione diventerà esecu approvato con D. Lgs. 267/2000.	tiva l'11.4.2016 ai sensi dell'	art. 134 – comma 3 del T.U.E.L.
Ortona, 18 luglio 2016		

IL SEGRETARIO GENERALE F.to M. COLAIEZZI